



STATUTO



Articolo 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-NATURA GIURIDICA

Per iniziativa di “Consorzio ecoR’it” (“Fondatori”) è costituita una fondazione denominata “Fondazione TELLUS ETS”, di seguito più brevemente designata “Fondazione”. La Fondazione, con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), acquisterà la qualifica di Ente del Terzo Settore (“ETS”). A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione TELLUS ETS”. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del combinato disposto dei successivi articoli 3 e 4 non persegue fini di lucro, ma persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica, opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può distribuire utili. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile in materia.

Articolo 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma presso lo Studio Legale Rinaldi & Associati, sito in Largo di Torre Argentina 11. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all’estero.

2.2 La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 12 del presente Statuto.

2.3 Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo verrà depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto

Articolo 3

FINALITA’

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, anche attraverso l’educazione, la formazione e la promozione di stili di vita e produzioni responsabili.

3.2 Per il raggiungimento di tale scopo, la Fondazione si propone, inter alia, di:



Promuovere l'educazione e la formazione ambientale

La Fondazione si propone di promuovere l'educazione e la formazione ambientale, in conformità con le definizioni e gli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall'UNESCO, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, campagne di sensibilizzazione e progetti di ricerca, rivolti a studenti, adulti e comunità locali, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali, promuovere comportamenti sostenibili e fornire strumenti e competenze per la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento agli obiettivi dell'“Agenda 2030”.

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito anche attraverso le seguenti azioni: -

- creare e diffondere materiali didattici e informativi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e multimediali;
- promuovere la formazione di figure professionali specializzate nel settore della tutela ambientale e della promozione della sostenibilità;
- incentivare l'adozione di stili di vita sostenibili, attraverso la promozione di buone pratiche quotidiane.

Sostenere la produzione responsabile

Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili, che minimizzino l'impatto ambientale; incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili e la riduzione dei rifiuti; collaborare con aziende e istituzioni per la realizzazione di progetti di economia circolare; sviluppare progetti e attività riconducibili alle aree di “corporate social responsibility” (c.d. “CSR” - Responsabilità Sociale d'Impresa); stimolare lo sviluppo economico attraverso la promozione dell'occupazione verde, intesa come l'insieme delle attività lavorative che contribuiscono alla tutela dell'ambiente e alla transizione verso un'economia sostenibile. A tal fine, la Fondazione si ispira alle definizioni di “green jobs” contenute nella Comunicazione di Strasburgo della Commissione Europea del 18 aprile 2012, nonché alle linee guida dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e di altre organizzazioni internazionali, che identificano tali occupazioni come quelle legate ai settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, dell'agricoltura sostenibile e, più in generale, a tutte le attività che contribuiscono alla riduzione dell'impatto ambientale e alla promozione della sostenibilità.

Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale

- Promuovere la fruizione sostenibile del territorio, intendendo con tale espressione la fruizione che rispetta l'equilibrio ecologico, preserva la biodiversità e riduce l'impatto ambientale, in conformità con le direttive del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le linee guida della “Agenda 2030”;
- realizzare progetti di conservazione e ripristino di aree naturali;
- collaborare con enti locali e associazioni per la tutela del paesaggio.



Promuovere la pratica sportiva sostenibile

Promuovere la fruizione sostenibile del territorio attraverso attività sportive e ricreative a basso impatto ambientale; organizzare attività sportive che rispettino l'ambiente; incentivare la conoscenza dei benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva all'aria aperta.

3.3 La Fondazione potrà svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità principali, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui: attività di raccolta fondi, organizzazione di eventi e manifestazioni, e altre attività utili per gli scopi statutari.

Articolo 4

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali indicate nel precedente Art. 3, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, a livello regionale, nazionale ed internazionale:

- a) partecipare a programmi di ricerca, progetti e sperimentazioni;
- b) b) partecipare a progetti di innovazione e trasferimento, con la partecipazione di imprese pubbliche o private;
- c) c) istituire borse di studio e premi anche congiuntamente con altri enti;
- d) d) curare pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e divulgativo;
- e) e) concludere accordi di collaborazione con altre Istituzioni, Enti e Consorzi aventi finalità istituzionali affini o strumentali alle proprie;
- f) f) concludere accordi con altre Fondazioni ed Associazioni aventi finalità istituzionali analoghe o complementari alle proprie;
- g) g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa ed attività anche di rilevanza pubblica, ritenuta utile o idonea per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
- h) h) costituire o partecipare a società, enti commerciali ed imprese sociali, e mediante l'esercizio diretto, con contabilità separate, svolgere attività di impresa per la diretta realizzazione degli scopi statutari, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali il cui bilancio andrà allegato al bilancio della Fondazione;
- i) i) acquistare, prendere in gestione o ricevere in assegnazione immobili o infrastrutture da destinare ad utilizzi con finalità sociale. Resta, comunque, inteso che la Fondazione non potrà svolgere alcuna delle attività riservate agli intermediari finanziari. Le borse di studio ed i premi di cui all'art. 4 lett. c), sono conferiti in seguito a concorsi, da bandirsi entro il 31 (trentuno) maggio dell'anno in cui ogni concorso venga indetto.



Le borse ed i premi vengono assegnati a quei soggetti o realtà che si sono distinti per attività, progetti o studi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed allo sviluppo di economie circolari. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Scientifico e Culturale, sceglierà il soggetto o la realtà meritevole dell'assegnazione della borsa di studio o del premio entro il 30 (trenta) giugno dell'anno in cui il concorso è indetto. L'ammontare delle borse o dei premi sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione e al costo degli studi ai quali la borsa intende provvedere. Il relativo importo sarà indicato nel bando di concorso. Le borse ed i premi saranno erogati entro il 30 (trenta) dicembre dell'anno in cui il concorso è indetto, secondo le norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione e che saranno indicate nei singoli bandi. L'erogazione potrà consistere anche nel pagamento di rette di collegi o istituti affini.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni, titoli e somme di denaro conferiti a titolo di liberalità dai Fondatori al momento della costituzione;
- b) da ogni altro bene, mobile (ivi incluse partecipazioni in società di capitale e/o di persone) ed immobile, che perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché dalle elargizioni liberali e dai contributi erogati da Enti pubblici e privati e da persone fisiche in quanto destinati ad incrementare il patrimonio
- c) dai redditi e dalle somme destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio
- d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione. Dette entrate, unitamente a qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluiscono automaticamente al fondo di gestione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione. La dotazione iniziale del patrimonio della Fondazione è in denaro per la somma di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), di cui Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) destinati ad un fondo di garanzia per i terzi.



Articolo 6

MEZZI FINANZIARI

6.1 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione utilizzerà: - i redditi del proprio patrimonio; - i proventi derivanti dall'esercizio della sua attività; - le eventuali quote annuali di partecipazione ed i contributi versati dai Fondatori e dai Sostenitori, così come definiti al successivo Art. 7; - gli eventuali contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati; - ogni altra somma di denaro a qualsiasi titolo devoluta a favore della Fondazione

Articolo 7

SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

7.1 La Fondazione può ricevere il sostegno di persone od Enti pubblici o privati ("Sostenitori"), i quali a tal fine devono obbligarsi, per un periodo di tempo di volta in volta concordato con il Consiglio di Amministrazione oppure una tantum, ad apportare determinati mezzi finanziari da destinare alla realizzazione di particolari interventi e servizi per le finalità istituzionali descritte al precedente Art. 3, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale indicate nel precedente Art. 4.

7.2 La qualifica di Sostenitore della Fondazione è attribuita dal Consiglio di Amministrazione. I Sostenitori, esercitando collettivamente la loro facoltà, possono nominare per cooptazione fino a un massimo di 2 (due) Consiglieri.

7.3 I Consiglieri così nominati per cooptazione, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7.4 Ciascun Sostenitore ha inoltre diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali. A tal fine, deve inviare apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il Consiglio di Amministrazione può pretendere che i professionisti che assistono il richiedente siano tenuti, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di attività della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio al suo ordinato svolgimento. La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione.



Articolo 8 ORGANI

8.1 Sono organi della Fondazione:

- i) il Consiglio di Amministrazione;
- ii) il Presidente;
- iii) l'Organo di controllo

Articolo 9 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il Presidente resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione nel suo mandato e cessa dall'incarico contestualmente allo stesso. Il mandato del Presidente è rinnovabile.

Il Presidente:

- a) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, organismi associativi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative e attività della Fondazione;
- b) cura l'attuazione di progetti speciali, nell'ambito dei rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del precedente punto a) e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- c) partecipa di diritto all'eventuale Comitato Scientifico e Culturale;
- d) predispone il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione. Tali progetti di bilancio vengono immediatamente trasmessi agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti, affinché quest'ultimo predisponga la propria relazione ai sensi del successivo articolo 16 e la trasmetta a tutti i Consiglieri, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) predispone il progetto di bilancio sociale sulla base delle linee guida adottate con decreto ministeriale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- f) ha la rappresentanza legale generale della Fondazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano di età. L'incarico di Presidente della Fondazione è gratuito, salvo il diritto al rimborso eventuale delle spese per la carica.



Articolo 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), designati dai Fondatori, salvo quanto indicato nel precedente articolo 7 e dal successivo articolo 11. Ad eccezione dei primi Consiglieri nominati in sede di atto di costituzione dal Fondatore, i successivi componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente. Ai fini dell'eleggibilità alla carica di amministratore si applicano le disposizioni dell'articolo 2382 del Codice Civile. I Consiglieri restano in carica per 5 (cinque) esercizi e possono essere confermati e rinominati illimitatamente, fermo restando che i Consiglieri nominati contestualmente alla costituzione della Fondazione sono irrevocabili fino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione. Se per qualsiasi causa nel corso del mandato venisse a cessare un Consigliere, questi sarà sostituito dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione. Qualora la Fondazione riceva il sostegno dei Sostenitori, agendo congiuntamente, questi potranno designare uno o più Consiglieri, secondo quanto stabilirà il Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione dei Sostenitori stessi. In ogni caso, la designazione di un numero complessivo di Consiglieri non superiore a 2 (due) è riservata all'azione collettiva dei Sostenitori, fino a raggiungere il Consiglio il numero massimo di 7 (sette) componenti. La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso eventuale delle spese sostenute per l'ufficio.

Articolo 11

FUNZIONAMENTO DEL CDA

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno.

11.2 Inoltre, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, oppure dal Revisore dei Conti.

11.3 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto trasmesso con ogni mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, ed anche per fax al domicilio di ciascun amministratore, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data della riunione.

11.4 Nel caso in cui le adunanze del Consiglio di Amministrazione non siano state regolarmente convocate, esse si considerano validamente costituite quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica.

11.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età



11.6 Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Fondazione.

11.7 La riunione può svolgersi anche in più teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: - siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.8 Possono essere invitati alla riunione del Consiglio di Amministrazione, se nominati, i componenti del Comitato Scientifico ed il Revisore dei Conti.

Articolo 12

DELIBERAZIONI DEL CDA

12.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.2 Per l'ammissione dei Sostenitori della Fondazione, occorre che le delibere siano adottate all'unanimità dei Consiglieri presenti.

12.3 Ciascun consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

12.4 Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13

POTERI DEL CDA

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per deliberare in ordine:

- ai programmi di attività e di ricerca della Fondazione;
- agli accordi di collaborazione con altri Enti e organismi scientifici e culturali italiani e stranieri;
- all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e del patrimonio della Fondazione;
- all'impiego e destinazione delle rendite e dei proventi della propria attività;
- all'organizzazione e al funzionamento dei servizi;
- ai rapporti con il personale;



- all'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo e, ove per legge sia dovuto, del bilancio sociale, i cui progetti sono predisposti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26, commi 6 e 7 del Dlgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- alla eventuale istituzione del Comitato Scientifico e Culturale e alla nomina dei suoi componenti, determinandone il numero, le funzioni, la durata e il compenso, ferma la spettanza di diritto della presidenza al Presidente;
- all'approvazione del programma scientifico e/o didattico di ciascun anno predisposto dal Comitato Scientifico e Culturale;
- alla regolamentazione del bando, erogazione ed assegnazione di borse di studio e premi;
- all'accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni e contributi;
- all'ammissione di Sostenitori;
- al rilascio di deleghe e procure a favore di singoli consiglieri o di dipendenti della Fondazione o a soggetti terzi estranei alla Fondazione;
- alle modifiche dello Statuto della Fondazione;
- ad ogni altro atto utile o necessario per l'attuazione delle finalità istituzionali della Fondazione e per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 14

COMITATO SCIENTIFICO E CULTURALE

14.1 Il Comitato Scientifico e Culturale è un comitato eventuale e temporaneo della Fondazione istituito, se del caso, dai Fondatori nell'atto di costituzione della Fondazione oppure dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 In caso di istituzione, i Fondatori o il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, provvederanno: **i)** alla determinazione del numero dei componenti, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), delle funzioni e della durata, fermo che di esso fa parte di diritto il Presidente della Fondazione e **ii)** alla nomina dei componenti, e del Presidente del Comitato.

14.3 Il Comitato Scientifico e Culturale funziona secondo le regole previste per il Consiglio di Amministrazione ed è presieduto dal Presidente all'uopo nominato.

14.4 Il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico e Culturale restano in carica per la durata determinata al momento dell'eventuale istituzione oppure in mancanza di determinazione espressa della durata, scadono alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'istituzione, ferma in ogni caso la rieleggibilità, in caso di rinnovo dell'organo.



14.5 Se per qualsiasi causa nel corso del mandato venisse a cessare un componente del Comitato Scientifico e Culturale, questi sarà sostituito con nomina fatta dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, per cooptazione effettuata dai componenti del Comitato in carica. I componenti del Comitato Scientifico e Culturale nominati nel corso del mandato scadono con quelli già in carica.

14.6 Il Comitato Scientifico e Culturale (i) predispone annualmente il piano riguardante l'attività scientifica e culturale della Fondazione nonché redige i programmi di studio e di ricerca e (ii) formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività scientifica e culturale della Fondazione. Inoltre, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e Culturale può costituire gruppi di studio formati da esperti qualificati nei singoli settori in cui opera la Fondazione.

14.7 Ai componenti del Comitato Scientifico e Culturale spetta, oltre al rimborso eventuale delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio, un'indennità per la partecipazione alle riunioni stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina dei componenti ed in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione.

Articolo 15

ORGANO DI CONTROLLO

15.1 La nomina dell'Organo di Controllo della Fondazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale delibera con le maggioranze qualificate stabilite all'articolo 12 del vigente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà alternativamente nominare: - un sindaco unico; - un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi ed eventualmente due sindaci supplenti. I componenti dell'Organo di Controllo sono da scegliersi tra coloro che sono iscritti negli appositi registri ed albi, nell'osservanza dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 2397, comma 2, c.c..

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo è demandato l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, l'espletamento delle verifiche contabili e più in generale la funzione di vigilanza amministrativa sulle attività svolte dalla Fondazione, nonché la formulazione del proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione. L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida della vigente normativa in materia di Terzo Settore.



15.3 All'atto della nomina, si determina - previo parere del Consiglio di Amministrazione in rapporto alla disponibilità di redditi della Fondazione - anche l'eventuale compenso dell'Organo di Controllo che resta in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere rinominato.

15.4 L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per la discussione e approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

ESERCIZI DI BILANCIO

16.1 Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

16.2 Al termine di ogni esercizio ed entro 6 (sei) mesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio accompagnandolo con apposita relazione illustrativa.

16.3 Il progetto di bilancio deve essere trasmesso preventivamente all'Organo di Controllo, se nominato, affinché possa svolgere il proprio controllo e redigere apposita relazione; dopodiché verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

DURATA - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Qualora divenissero irrealizzabili le finalità istituzionali della Fondazione oppure si verificasse una delle cause di scioglimento e/o estinzione previste dalla legge, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma primo del Codice del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione ad altri enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza della delibera, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

18.1 Per quant'altro non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le fondazioni.